



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183.

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 121/CSR del 30 luglio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale dispone che il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotti uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTA la nota n. DAGL 0005114 P del 16 giugno 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 giugno 2015, ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, con nota del 18 giugno 2015, detto schema di decreto è stato diramato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 25 giugno 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, nel premettere di non essere in grado di esprimere una posizione ufficiale per il conseguimento dell'intesa in quanto in attesa dell'insediamento della competente Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca alla quale dovranno partecipare i nuovi assessori nominati a seguito delle elezioni regionali tenutesi in alcune Regioni lo scorso 31 maggio 2015, hanno comunque evidenziato alcune criticità su alcuni temi specifici quali:

- un possibile profilo di incostituzionalità del provvedimento per un superamento della delega che impone alcuni assetti organizzativi che devono rimanere nell'ambito dell'autonomia delle Regioni;
- la sostenibilità finanziaria per garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
- una insufficiente chiarezza nel riparto di competenze rispetto all'attuale assetto costituzionale riferito all'accreditamento;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- i rappresentanti della Regione Siciliana e della Provincia autonoma di Bolzano hanno chiesto che sia inserita la clausola di salvaguardia a tutela delle proprie prerogative previste dai rispettivi Statuti;
- in conclusione, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto il rinvio dell'esame dell'argomento per consentire i necessari approfondimenti; al riguardo, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni, manifestando la propria disponibilità ad un successivo confronto;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 2 luglio 2015 e del 16 luglio 2015, è stato rinviato su richiesta delle Regioni per consentire ulteriori approfondimenti; quindi, si sono tenuti numerosi incontri volti alla definizione di proposte condivise di modifica al testo per consentire il conseguimento dell'intesa in sede politica;

VISTA la nota del 29 luglio 2015 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di Gabinetto, a seguito del confronto intervenuto con le Regioni, ha trasmesso un documento contenente le modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo in esame da sottoporre all'esame di questa Conferenza;

CONSIDERATO che detto documento, in pari data, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento in esame con le modifiche trasmesse il 29 luglio 2015;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, trasmesso, con nota n. DAGL 0005114 P del 16 giugno 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modifiche contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddo

Il Presidente
Gianclaudio Bressa

810.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (AC 177)

Modifiche da apportare al testo ai fini dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

Articolo 1 (Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro)

- a) Al comma 2, dopo le parole "dai seguenti soggetti" sono inserite le seguenti: ", pubblici o privati";
- b) Al comma 4, dopo le parole "politiche del lavoro," aggiungere "nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano".
- c) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
- d) "5. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie disciplinate da presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione".

Articolo 3 (Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è abrogata e le seguenti sono conseguentemente rinumerate;
- b) la lettera d) è riformulata come segue:
"c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dai fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".
- c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione."

Art. 9 (Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

- a) Al comma 1, lettera e), dopo le parole "profilo personale di occupabilità," sono inserite le seguenti: "in linea con i migliori standard internazionali, ".
 - b) al comma 1, lettera g), la parola "unico" è sostituita dalla seguente: "unitario";
 - c) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- 

“h) gestione dell’albo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;”


Art. 11 (Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome)

- a) Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4;”
- b) È aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12.”

Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro)

- a) I commi da 1 a 3 sono riformulati come segue:
“1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
 - a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
 - b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
 - c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 del presente decreto, nonché l’invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
 - d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
 - e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23.
 - 2. Qualora ne facciano richiesta all’ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
 - 3. ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.”
- b) il comma 4 è abrogato ed il comma 5 è rinumerato di conseguenza.

Art. 13 (Sistema informativo unico delle politiche del lavoro)

- a) Nella rubrica, la parola “unico” è sostituita dalla seguente: “unitario”;
 - b) il primo comma è riformulato come segue:
“1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l’ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province
- 

- autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.”
- c) al secondo e terzo comma la parola “unico” è sostituita dalla seguente: “unitario”;

Art. 14 (coordinamento dei sistemi informativi e fascicolo elettronico del lavoratore)

- a) La rubrica è ridefinita come segue: “*Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi*”;
- b) al primo comma la parola “unico” è sostituita dalla seguente: “unitario”;
- c) al comma 4 è aggiunta in fine la seguente lettera:
“g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome”.

Art. 15 (Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale, iscrizione telematica ai corsi di formazione e sistema informativo della formazione professionale)

- a) In rubrica le parole “, *iscrizione telematica ai corsi di formazione*” sono soppresse;
- b) l'intero articolo è riformulato come segue:
“1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.
2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, L'ANPAL definisce le modalità e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi partecipano.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.
4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”

Art. 17 (Fondi interprofessionali per la formazione continua)

Al comma 1, dopo le parole “professionalità dei gestori”, sono inserite le seguenti: “, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza”.



Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro)

Il comma 2 è riformulato come segue:

“2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.”

Art. 20 (patto di servizio personalizzato)

a) il comma 1 è riformulato come segue:

“1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.”

b) al comma 4, le parole “scaduti i termini di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Trascorsi 60 giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1”.

Art. 21 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito)

a) al primo comma la parola “unico” è sostituita dalla seguente: “unitario”;

b) il comma 2 è riformulato come segue:

“2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.”

c) al comma 7, lettera a), le parole “di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 20, comma 1, 20, comma 2, lettera d), 21, comma 2, e 21, comma 6”;

d) al comma 9, dopo le parole “commi 7 e 8” sono inserite le seguenti: “, e all'articolo 23, comma 4, ”

e) il comma 10 è riformulato come segue:

“10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti ed a recuperare le somme indebite eventualmente erogate”.

Art. 22 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro)

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 10 a 13.”



- b) il comma 4 è rinumerato di conseguenza.

Art. 23 (Assegno di ricollocazione)

- a) al comma 2 le parole "al completamento della procedura di profilazione, di cui all'articolo 19, comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "sulla base degli esiti della procedura di profilazione";
- b) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno."
- c) al comma 5, la lettera e) è riformulata come segue:
"l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21, commi 7 e 8."
- d) al comma 6 le parole "presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione";
- e) al comma 7, la lettera f) è abrogata;

Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni)

- a) al comma 1, la lettera e) è soppressa;
- b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"d) articolo 21, comma 2;"
- c) la lettera d è conseguentemente rinumerata.

Art. 33 (Abrogazioni)

Al comma 1, lettera a), le parole "e articolo 7" sono soppresse.

Presca d'atto

Il Governo riconosce che l'intesa di cui all'articolo 2, comma 1, vertendo su materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, costituisce presupposto necessario per l'emanazione del relativo decreto ministeriale.

